

sentenza
8 marzo 2007
n. 383

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione 2[^]
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 332 del 2007 proposto da

PARRAVICINI Stefano, ZAVETTIERI Annunziata, DONO Demetrio,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Salsone di Monza e dall'avv. Pietro
Berzagli di Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo
in Milano, via della Guastalla 1

c o n t r o

COMUNE di DESIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Mario Viviani, presso il cui studio è elettivamente domici-
liato in Milano, Galleria San Babila 4/A

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento 30 novembre 2006 (prot. n. 52431),
emesso dal Direttore del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata ed Urba-
nistica, con cui il Comune ha negato il permesso di costruire chiesto, in sa-
natoria, per la "formazione di pozzetti e posa tubo per fornitura energia elet-
trica", nonché, occorrendo, del preavviso di diniego 6 novembre 2006 (prot.
n. 48330) emesso ex art. 10-*bis* legge n. 241/90.

Visto il ricorso, notificato il 29 gennaio e depositato il 15 febbraio 2007;

Visti il controricorso e la memoria del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, relatore il dott. Car-
mine Spadavecchia, l'avv. Berzagli e (su delega dell'avv. Viviani) l'avv.
Mario Monti;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire
il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- i ricorrenti sono proprietari di terreni individuati in catasto al foglio 19,
mappali 332, 50, 330, 25, 49, 326, aventi accesso da via Ferravilla (strada
per Bovisio) per il tramite di una strada vicinale formata *ex collatione*
privatorum agrorum;

- con istanza 4.8.2006 la ricorrente Zavettieri ha chiesto, anche per conto
degli altri, un permesso di costruire in sanatoria (ex art. 36 d.p.r. 6 giugno
2001 n. 380) per la "formazione di pozzetti e posa tubo per fornitura energia
elettrica", già realizzata sui terreni indicati;

- con l'impugnato provvedimento dirigenziale 30 novembre 2006 (prot. n.
52431) il Comune ha negato il permesso con la motivazione (anticipata nel
preavviso di diniego 6 novembre 2006) che l'intervento abusivo, accertato
dalla Polizia locale con rapporto 14.3.06, consisterebbe nella realizzazione
di una strada, che tale intervento abusivo, qualificabile come nuova costru-
zione, non è ammissibile in zona E agricola e che la formazione di pozzetti e
la posa di un tubo per la fornitura di energia elettrica costituirebbero "parte

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 332/07
reg. ric.

di un intervento unitario che non può essere artificiosamente frazionato”;

- i ricorrenti hanno impugnato il diniego sul rilievo che: a) le opere per le quali hanno richiesto la sanatoria non sono connesse alle opere stradali abusivamente realizzate per migliorare l'accesso ai fondi da via Ferravilla, ma sono funzionali alla fornitura di energia elettrica al servizio di manufatti (deposito, cancelli elettrici) già esistenti ed assistiti da regolari titoli edilizi, titoli sulla cui base l'Enel ha già concesso la fornitura; b) le opere abusive che essi sono stati diffidati a rimuovere (sbancamento e riempimento con materiali inerti per la formazione di una strada; scavi funzionali alla realizzazione di pozzi perdenti) sarebbero già state eliminate; c) l'intervento per il quale è stata richiesto l'accertamento di conformità conserva la sua autonomia essendo del tutto indipendente dagli altri abusi;

Considerato che:

- il permesso in sanatoria è stato richiesto esclusivamente per la “formazione di pozzetti e posa tubo per fornitura energia elettrica”;
- il Comune è tenuto a verificare se detta opera sia o no conforme alla disciplina edilizia e urbanistica in relazione all'uso cui è destinata, cioè agli immobili serviti, e non ad altre opere abusive autonomamente sanzionabili;
- non vi è contestazione sul fatto che le opere e gli immobili serviti dalla rete elettrica (recinzione con cancello carraio scorrevole; deposito distinto al foglio 19, mapp. 10) sono assistiti da regolari titoli edilizi (cfr. relazione tecnica di parte 8.6.2006 e istanza 21/24.11.06, dirette al Comune e prodotte dal Comune stesso sub. doc. 8 e 10);
- non vi è prova di un collegamento tra le opere funzionali alla fornitura di energia elettrica (pozzetto e conduttura), per le quali è stato chiesto il permesso in sanatoria, e le distinte opere abusive (strada, scavi preordinati alla realizzazione di pozzi perdenti) oggetto della diffida a demolire in data 24 marzo 2006; né appare materialmente e giuridicamente impossibile il ripristino dei fondi privati interessati dalle opere in questione con l'eliminazione della strada sovrastante (illegittima) e la conservazione della sottostante conduttura interrata per l'energia elettrica (legittima);
- resta ferma ovviamente la potestà del Comune di sanzionare con le misure appropriate gli interventi edilizi abusivi estranei alla domanda di sanatoria e privi di titolo legittimante;

Ritenuto il ricorso, per quanto esposto, meritevole di accoglimento;

Ritenuto di regolare le spese di lite secondo l'ordinario criterio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato diniego in data 30 novembre 2006.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore dei ricorrenti nella complessiva somma di €2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente